AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 25 febbraio 2009 alle ore 12 presso l'Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con l'intervento dei Sigg.

Sono presenti

MARIOLUIGI BRUSCHINI EMANUELE BURGIN GIUSEPPE CENNI EUGENIO FUSIGNANI SERGIO GOLINELLI

Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI

Funge da Segretario

L'Assessore EMANUELE BURGIN

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO MELLONI

omissis

Delibera n. 1/2

OdG 2 Modifiche alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:

- che con propria delibera n° 1/3 del 23/04/2008 ha approvato la "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" che prevede la redazione di un primo piano per la sicurezza idraulica dei sistemi idrografici di pianura;
- che tale piano prevede la collaborazione attiva dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica, attraverso una distribuzione dei compiti che consenta di contare sulla operatività di una pluralità di soggetti attraverso una suddivisione dei compiti; di utilizzare le conoscenze acquisite dagli stessi e di affidare all'Autorità di Bacino compiti di omogeneizzazione dei diversi contributi attraverso una sintesi per quanto riguarda le problematiche di maggiore rilevanza;
- che la direttiva fissa obiettivi e distribuzione dei compiti per Comuni, Consorzi di Bonifica e Autorità di Bacino;
- che nella attività di consultazione con Consorzi di Bonifica e Comuni sono stati raccolti contributi tesi a migliorare la direttiva stessa;

Considerato:

 che sono emerse proposte di modifica alla direttiva finalizzate a una più precisa classificazione delle aree inondabili e potenzialmente inondabili;

Atteso:

- che l'art. 17 c. 3 della L. 18 maggio 1989 n. 183 recepito dall'art. 65 c. 3 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 nell'elencare i contenuti del piano di

bacino indica alla lett. c) "le direttive alle quali deve uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli";

- che il c. 6bis dell'art. 17 della L. 183/89, recepito dall'art. 65 c. 7 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 stabilisce che" in attesa dell'approvazione del piano di distretto, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua fondovalle Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni";
- l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 che regolamenta la fase transitoria, stabilendo che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;

Dato atto:

- che il Comitato Tecnico nella seduta del 06 febbraio 2009 ha esaminato con parere favorevole la proposta di modifica della direttiva;
- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Segretario Generale;

Su proposta del presidente;

A voti unanimi e palesi;

delibera

- a) di approvare le modifiche alla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" nel testo di seguito riportato;
- b) di dare atto che conseguentemente il nuovo testo della "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" è

- quello riportato in allegato alla presente sotto la lettera A) che sostituisce il precedente;
- c) di dare atto che la stessa si applica nel territorio di pianura di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, che è compreso nella sola Regione Emilia-Romagna;
- d) di stabilire che la direttiva entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della notizia di avvenuta approvazione.

----000-----

- A Modifica del comma 1, lettere h) ed i) dell'art 2 nel seguente modo:
 - "h) *Aree inondabili*: le aree che hanno la maggiore probabilità di essere passibili di inondazioni conseguenti ad eventi di pioggia con determinati tempi di ritorno. Si definisce *Tempo di ritorno critico* (T_{RC}) di una data area il tempo di ritorno minimo dell'insieme degli eventi di pioggia che provocano un'inondazione dell'area stessa. Le aree inondabili, in funzione del *Tempo di ritorno critico*, sono classificate:
 - a bassa probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 200 anni;
 - a moderata probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 100 anni e inferiori od uguali a 200 anni:
 - a media probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 50 anni e inferiori od uguali a 100 anni;
 - ad elevata probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 30 anni e inferiori od uguali a 50 anni;
 - a probabilità d'inondazione molto elevata, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici inferiori od uguali a 30 anni;
 - i) Aree potenzialmente inondabili: le aree per le quali non può essere esclusa la possibilità di inondazioni a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 200 anni. Nei casi in cui risulti opportuna un'articolazione delle "aree potenzialmente inondabili", tali aree potranno essere classificate in funzione del tempo di ritorno massimo dell'insieme degli eventi rispetto ai quali si è certi che le aree in questione non sono inondabili. "
- B Modifiche alla tabella di cui al comma 5 dell'art. 5 e al comma 7 del medesimo art. 5:

| Tempo ritorno | DANNO ATTESO | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| critico (T _{RC}) | IRRILEVANTE | MODERATO | MEDIO | ELEVATO | GRAVE |
| [ANNI] | | | | | |
| T _{RC} ≤30 | <i>R0</i> | <i>R1</i> | R2 | <i>R3</i> | <i>R4</i> |
| $30 < T_{RC} \le 50$ | <i>R0</i> | <i>R0</i> | <i>R1</i> | R2 | <i>R3</i> |
| 50 <t<sub>RC ≤100</t<sub> | R0 | R0 | R0 | <i>R1</i> | R2 |
| 100 <t<sub>RC≤200</t<sub> | R0 | R0 | R0 | R0 | <i>R1</i> |
| 200 <t<sub>RC</t<sub> | <i>R0</i> | R0 | R0 | R0 | R0 |

- "7. Le aree inondabili, per la cui messa in sicurezza è prevista la realizzazione degli interventi strutturali programmati, saranno così regolamentate dal piano di bacino:
 - 1. Le aree inondabili sono definite:
 - a bassa probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 200 anni;
 - a moderata probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 100 anni e inferiori od uguali a 200 anni;
 - a media probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici o superiori a 50 anni e inferiori od uguali a 100 anni;
 - ad elevata probabilità d'inondazione, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici superiori a 30 anni e inferiori od uguali a 50 anni;
 - -a probabilità d'inondazione molto elevata, se inondabili per eventi con tempi di ritorno critici inferiori od uguali a 30 anni;
- C Modifiche al comma 9 dell'art. 5:
 - 9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'Autorità di Bacino definirà con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico, i metodi, le procedure e i dati di riferimento da adottare nella predisposizione dei Piani Consortili Intercomunali.

----000-----

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Emanuele Burgin

Marioluigi Bruschini